



~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a., con sede a Curno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il procc. domn. avv. F. Toffoletto, G. De Fazio, e V. Clapis

- convenuta -

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12 settembre 2018, ~~XXXXXXXXXX~~ conveniva avanti a questo Tribunale ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. per ivi sentire pronunciare i provvedimenti ex art. 18 l. 300/1970, previa dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato in data 7 marzo 2018.

Si costituiva in giudizio ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a., contestando la fondatezza della domanda.

Il Giudice si riservava la decisione.

### Motivi della decisione

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Con lettera del 18 gennaio 2018 (cfr. doc. 2 ~~XXXXXXXXXX~~), la società convenuta ha contestato alla ricorrente di avere risposto a un cliente che le si era rivolto per una richiesta con l'espressione "non me ne frega un cazzo a chi chiedi, devo chiedere a un responsabile", violando così i propri obblighi contrattuali di mantenere una condotta conforme ai civici doveri e alle norme di corretto com-



portamento con i clienti, con danno economico e di immagine per l'azienda.

Con successiva comunicazione del 7 marzo 2018 (cfr. doc. 7 ~~CCNL~~), la società convenuta intimava il licenziamento per giusta causa.

Ebbene, si osserva sommariamente che:

- a) l'art. 225 del CCNL applicabile al rapporto prevede il licenziamento disciplinare in caso di "grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, cc. 1 e 2", ossia agli obblighi di "osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri", oltre che "di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa";
- b) la fattispecie astratta prevista dal CCNL come idonea a supportare un licenziamento disciplinare prevede espressamente che la violazione degli obblighi ex art. 220 CCNL deve essere "grave";
- c) la condotta tenuta dalla ricorrente, certamente scortese e volgare, non appare connotata da gravità: la lavoratrice ha rifiutato di corrispondere alle aspettative del cliente, facendo uso di un'espressione volgare, di carattere comunque non ingiurioso; quanto al danno, la società ha perso l'occasione di realizzare un vendita per un importo di 20,00 € e ha subito un danno d'immagine, che tuttavia non sembra essersi concretizzato nella perdita definitiva del cliente, il quale



probabilmente si è ripresentato al punto vendita "con i suoi nipotini" e comunque ha accolto "con piacere" l'iniziativa della società di corrispondergli una *gift card* del valore di € 50,00;

d) tale ultima somma, ritenuta congrua dalla stessa convenuta per recuperare il cliente, dà la misura della modesta gravità del comportamento tenuto dalla ricorrente, peraltro priva di precedenti disciplinari.

Conclusivamente, ex art. 18 c. 4 l. 300/1970, il licenziamento intimato con lettera del 7 marzo 2018 va annullato, con condanna di ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. a reintegrare ~~XXXXXXXXXX~~ nel posto di lavoro, a pagare a Viganò Lisa un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla reintegrazione (pari a € 2.230,84) - in ogni caso, in misura non superiore a dodici mensilità e dedotto l'eventuale *aliunde perceptum* - e a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla effettiva reintegrazione.

Le spese, liquidate ex reg. 55/2014 come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro: 1) annulla il licenziamento intimato da ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. a ~~XXXXXXXXXX~~ con lettera del 23 ottobre 2015; 2) condanna ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. a reintegrare ~~XXXXXXXXXX~~ nel posto di lavoro; 3) condanna ~~XXXXXXXXXX~~



~~\_\_\_\_\_~~ s.p.a. a pagare a ~~\_\_\_\_\_~~ un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla reintegrazione (in ogni caso, in misura non superiore a dodici mensilità e dedotto l'eventuale *aliunde perceptum*), con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 4) condanna ~~\_\_\_\_\_~~ s.p.a. a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla effettiva reintegrazione; 5) condanna ~~\_\_\_\_\_~~ s.p.a. a pagare a ~~\_\_\_\_\_~~ la somma di € 2.200,00, oltre a IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali.

Bergamo, 15 novembre 2018

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Sergio Cassia



